



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 12/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 16 febbraio 2015, n. 52

Art.14 della l.r.37/85 - Proroga dell'autorizzazione della cava di Calcarenite e Calcarea, già autorizzata con Determina n. 99 del 06.11.2007, alla Ditta C.A.V.E.D. s.r.l., in località "Formica" sulle particelle 358 e 307 del foglio 39 di Brindisi di HA 5.39.18. Ditta: C.A.V.E.D. s.r.l., Sede Legale Via Nino Bixio, 54 - 72023 MESAGNE (BR).

Il giorno 16/02/2015, in Bari, presso la sede del Servizio Ecologia Viale delle Magnolie, 6/8 Z.I. Modugno (BA)

Il DIRIGENTE DELL'Ufficio
Attività Estrattive (delegato)

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;

VISTO il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 9 set 2014, n. 1845 recante " Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011", di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 Ottobre 2014 del direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela, la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTO l'Atto organizzativo, n. 371 del 17.11.2014, interno e delega ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive con il quale Il Dirigente del Servizio Ecologia ha delegato le attività amministrative, tecniche, ispettive e di controllo all'Ing. Angelo Lefons;

VISTA la D.G.R. del 25.11.2014 n.2463 con la quale è stato soppresso il C.T.R.A.E.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il PRAE approvato con D.G.R. n. 580/2007 e succ. D.G.R. n. 445/2010

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i.;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 25.11.96, n. 624 e il D.Lgs. 81/2008;

VISTA la l.r. 10/2007, art.45, c. 2 e 3;

VISTO il D.L.vo. n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n._12_del_3.02.2015_sottoscritta dal Funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

con Determina n. 99 del 06.11.2007, fino al 30.11.2014 veniva autorizzata la ditta C.A.V.E.D. s.r.l., ai sensi degli artt. 8 della l.r. 37/85, alla coltivazione della cava di Calcarenite e Calcarea in località "Formica" sulle particelle 358 e 307 del foglio 39 di Brindisi;

l'Amministratore Unico della ditta C.A.V.E.D. s.r.l. è il Sig. De Nitto Carmelo, n. il 30.12.62 a Brindisi P.IVA 01365790748, i cui terreni sono in disponibilità alla Ditta per uso cava acquisiti con atto di compravendita registrato a Brindisi il 25.11.2004 al n. 3448 per la particella 307 del foglio 39 di Brindisi estesa mq. 20.001 e atto di compravendita registrato a Brindisi il 31.10.2007 n. 7055IT per la particella 358 del foglio 39 di Brindisi estesa mq. 33.917;

con istanza in data 28.05.2014 prot. n. 8917, la ditta C.A.V.E.D. s.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85, la Proroga dell'Autorizzazione n. 99 del 6.11.2007, valida fino al 30.11.2014 per ulteriori anni 6 compreso i lavori di recupero e sistemazione finale allegandone la documentazione necessaria; dalla relazione tecnica al 31.12.2013 risultano da estrarre mc. 703.430 di materiale di cava negli anni preventivati dal progetto;

la Ditta ha fatto rilevare che non ha ancora iniziato i lavori di recupero dell'area di cava avendo cavato solo il primo strato di calcarenite di ca 7 metri di altezza ed il secondo di calcarea dell'altezza di 10 metri non è stato completamente coltivato;

che la Ditta aveva acquisito tutti i pareri prima del rilascio dell'autorizzazione originaria compreso quello positivo dell'Autorità di Bacino e il parere favorevole del C.T.R.A.E. nella seduta del 7.8.07 verbale n. 8 in atti a questo Ufficio;

a causa della crisi economica degli ultimi anni che ha investito anche il settore estrattivo, la Ditta non ha

potuto, completare i lavori coltivazione e recupero previsti dall'autorizzazione n. 99/2007, avendo potuto lavorare in altre cave autorizzate della Ditta, presenti nelle vicinanze, come fatto rilevare nella relazione tecnica allegata al progetto di Proroga;

la Ditta ha presentato il Piano di Gestione dei Rifiuti, ai sensi del Decreto Legs. N. 117 del 30.05.2008, dichiarando che lo stoccaggio in cava dei rifiuti estrattivi prodotti dall'attività di cava non determineranno scarti e rifiuti di alcun genere;

nella relazione sulla stabilità dei fronti, allegata all'istanza di proroga, il tecnico incaricato dalla Ditta ha affermato che dalle verifiche effettuate sui fronti delle particelle 358 e 307 già scoperti portano ad escludere l'insorgere di problemi d'instabilità anche se ha ritenuto di dover tenere sotto osservazione le pareti più alte di 10 metri nelle quali potrebbero innescarsi dei problemi d'instabilità. Durante la fase operativa saranno sempre valide ogni precauzioni da adottare, controllando lo stato del fronte di scavo, eseguito da personale specializzato, rimuovendo le porzioni rocciose che fossero instabili. Le pareti di scavo della cava sono apparse in buone condizioni di stabilità data la natura del materiale della cava e nelle conclusioni ha dichiarato infine che in nessun punto della cava vi è alcun pericolo di franamento e/o caduta massi e/o caduta di pietre in grado di procurare danni ai lavoratori presenti in cava e deve essere sempre garantita la pubblica e privata incolumità;

Considerato che:

il giacimento non è stato esaurito, come risulta dalla relazione allegata all'istanza di proroga e che la Ditta ha la necessità di completare i lavori di coltivazione non ultimati nei tempi previsti, sussistendo motivati interessi di produzione e di sviluppo economico, nonché il completamento dei lavori di recupero ambientale come da progetto approvato con la Determina n. 99/2007;

il piano di coltivazione e di recupero ambientale originari già approvati con la Determina n. 99 del 6.11.2007 restano sostanzialmente immutati;

l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art.12 della L.R. 37/85;

l'Esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

la ditta ha presentato l'attestazione di sicurezza e la relazione sulla stabilità dei fronti nei termini e riferiti alla situazione della cava del 31.12.2013, di cui alle ordinanze dirigenziali n.2 e 3 e che per quanto indicato in cava esistono le condizioni minime di sicurezza;

Ritiene, ai sensi dell'art.14 della l.r. 37/85, rilasciare alla ditta C.A.V.E.D. s.r.l. la Proroga dell'autorizzazione con Determina n. 99 del 6.11.2007 nei termini di cui alla relazione n._12_del _3.02.2015_.

VERIFICA AI SENSI DEL D. L.gs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE Dell'Ufficio

Attività Estrattive

sulla base degli atti di ufficio e delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

alla ditta C.A.V.E.D. s.r.l., Amministratore Unico Sig. De Nitto Carmelo, nato a Brindisi il 30.12.1962, con Sede Legale alla Via Nino Bixio,54 - 72023 MESAGNE (Br) - P.IVA 0136570748, è accordata la

PROROGA

ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.37/85, dell'autorizzazione con Determina n. 99 del 06.11.2007 al fine di proseguire i lavori di coltivazione della cava di Calcarenite e Calcarea in località "Formica" del Comune di Brindisi, sulle particelle 358 e 307 del foglio 39, fino al 28.02.2019, estesa Ha 5.39.18 delimitata da n. 6 pilastrini dal n. 1 al n. 6 recanti l'anno di apposizione 2015 come da planimetria allegata al presente provvedimento che ne è parte integrante;

1) di confermare le condizioni e gli obblighi imposti dall'originario provvedimento autorizzativo n. 99/2007 che qui s'intendono integralmente recepiti salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento, in particolare:

2) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. trasmettere alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - ogni anno entro il 31 marzo, autocertificazione in cui devono essere riportati i volumi di materiale estratto in mc. durante l'anno solare precedente, unitamente all'attestazione del versamento del contributo dovuto, alla scheda statistica, al rilievo dello stato della cava, alla perizia giurata da parte del Tecnico che ha effettuato il rilievo della cava il tutto ai sensi della DGR n. 234/2013, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 2 e 3 del 2011 dell'Ingegnere Capo;

b. ogni anno deve effettuare un versamento per i proventi rivenienti dall'esercizio dell'attività estrattiva, mediante bollettino di conto corrente postale n° 60225323 intestato a "Regione Puglia - Tasse, Tributi e proventi regionali". Copia dell'attestazione di versamento o della notifica di bonifico, dovrà tassativamente essere inviata al Servizio Ecologia- Ufficio Attività Estrattive di BARI - Pec: surae.regione@pec.rupar.puglia.it;

c. deve condurre, i lavori di coltivazione in proroga della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto originario approvato con il provvedimento n. 99 del 6.11.2007;

d. la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Bari - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

e. la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di

Polizia Mineraria, di igiene e sicurezza sul lavoro ed eventuali disposizioni emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:

- per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

- prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui al sub 2 c.;

- l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

- qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.lgs. 42/04;

f. a garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale dell'area di cava pari a ca Ha 5.39.18 si conferma l'importo di € 179.500,00 (Centosettantanovemilacinquecento/00) come garanzia finanziaria, che può essere resa sottoforma fidejussoria/assicurativa, di durata fino al 28.02.2021 per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

g. il presente provvedimento valido fino al 28.02.2019 e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;

h. la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

i. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;

j. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:

- l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;

- è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;

k. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, ecc. ecc.;

l. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse.

m. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

n. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

o. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

p. ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);

- deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

q. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia-Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

3) il provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;

4) il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

Il presente provvedimento:

a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

b) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito regionale;

c) è immediatamente esecutivo;

d) sarà trasmesso in copia all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

e) sarà trasmesso al dirigente del Servizio Ecologia;

f) sarà notificato in copia alla Sig. De Nitto Carmelo, Amministratore Unico della ditta C.A.V.E.D. s.r.l. ed al Sig. Sindaco del Comune di Brindisi;

6) il presente atto, composto da n° 8 fasciate, è adottato in originale.

IL Dirigente dell'Ufficio
Attività Estrattive(delegato)
Ing. Angelo Lefons
